



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)  
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 – [www.srtspa.it](http://www.srtspa.it) E-mail: [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it) PEC: [mail@pec.srtspa.it](mailto:mail@pec.srtspa.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA/R.I. AL: 02021740069 - R.E.A. n° 219668  
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

---

## **Piano di Prevenzione della Corruzione** **In conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)** **con annesso** **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.** **Triennio 2024/2026**

AGGIORNAMENTO ANNO 2024

<b>Revisione</b>		<b>Descrizione</b>
0	Prima emissione	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/12/2015
1	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 07/10/2016
2	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2017
3	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/02/2018
4	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2019
5	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/01/2020
6	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2021
6	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2022
7	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/01/2023
8	Aggiornamento Modello	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25/01/2024

Allegato al Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01

*Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)*

## Sommario

### **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026**

1. Quadro normativo di riferimento	2
2. Analisi del Contesto	3
3. Coordinamento Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 231/2001	4
4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione	5
5. Valutazione del rischio.	6
5.1 Identificazione delle aree di rischio.	7
5.2. Analisi del rischio	9
5.3 Ponderazione del rischio	10
6. Trattamento del rischio. Individuazione e Programmazione delle misure.	10
7. Monitoraggio e riesame	11
8. Misure di prevenzione obbligatorie ex Legge 190/2012.	11
8.1. Codice Etico, Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare	11
8.2. Trasparenza	12
8.3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto di interessi.	13
8.4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	14
8.5. Formazione	14
8.6. La disciplina del whistleblowing	15
8.7. Rotazione o misure alternative	20
8.8. Rotazione straordinaria	20
8.9. Patti di Integrità	21
8.10. Nomina del RASA	21

### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.) 2024-2026**

1. Il quadro normativo	22
2. Gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	22
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	25
4. Trasparenza e tutela dei dati personali	26
5. Iniziative di comunicazione della trasparenza	27
6. Processo di attuazione del programma	27
7. “Dati ulteriori”	29

**Allegato 1). Analisi del Contesto – Parti interessate**

**Allegato 2). Valutazione del rischio.**

**Allegato 3). Elenco degli obblighi e delle pubblicazioni.**

# PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 - 2026

## 1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità Nazionale Anticorruzione approva annualmente l'aggiornamento del PNA, in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» in cui si prevede che il PNA è un atto d'indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale viene aggiornato e pubblicato annualmente, salvo deroghe, entro il 31 gennaio. In virtù della legge 190/2012, il PNA individua, in relazione anche alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione ed attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Un'importante novità del PNA 2022 dell'ANAC è quella riguardante le **amministrazioni con meno di 50 dipendenti che non sono saranno più tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni**. Per le stesse vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del Piano, concentrando l'attenzione solo sulle aree di maggior rischio.

Il Piano, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La funzione principale del PTPCT è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale ed internazionale identificando le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Spetta alle singole amministrazioni il compito di valutare e gestire il rischio corruttivo secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto interno ed esterno, la valutazione del rischio (identificazioni, analisi e ponderazione) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti del P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

**SRT spa, costituita unicamente da enti pubblici (comuni) e con capitale sociale interamente pubblico, ricade quindi tra i soggetti tenuti agli obblighi del Piano Nazionale Anticorruzione.**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della normativa approvando la **Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"**. Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza.

Le Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal P.N.A e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del P.N.A in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione di SRT S.p.A è quindi redatto in applicazione alla Delibera n. 1134 del 8/11/2017, con le modalità contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e relativi allegati approvati con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, con il quale è stato modificato l'approccio sino ad oggi indicato passando da un modello quantitativo, basato su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del Responsabile del processo.

Il documento di consultazione per la predisposizione del PNA 2022 – 2024 pubblicato dall'ANAC ha apportato contenuti innovativi in seguito all'emanazione del D.L. n. 80/2021 inerente alla riforma del PIAO (Piano Integrato di Organizzazione e Attività) e del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, relativo ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR che comportano importanti ricadute sugli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**SRT S.p.A., società di diritto privato in controllo pubblico, è esclusa dall'ambito di applicazione del PIAO, che è circoscritto alle sole amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.**

Come verrà ampiamente descritto nel paragrafo successivo, SRT S.p.A. è affidataria *"in house"* del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati da parte dell'Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'alessandrino (A.T.O.G.R.A).

Proprio le sopra richiamate Linee Guida intervengono in merito chiarendo: *"In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012"*, in alternativa è prevista l'adozione di misure integrative del Modello 231/2001.

L'ANAC ha inoltre dedicato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 ai contratti pubblici, la cui disciplina è stata innovata dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice appalti).

Con questo Aggiornamento, l'ANAC fornisce limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Le indicazioni contenute nell'Aggiornamento sono volte a presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore.

Gli ambiti di intervento dell'Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022, con riferimento all'area dei contratti pubblici al fine di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo Codice appalti. In particolare, ci si riferisce:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'ANAC, in particolare ai sensi degli artt. 23, comma 5, e 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Delib. ANAC 20/06/2023, n. 261 e Delib. ANAC 20/06/2023, n. 264).

## 2. Analisi del Contesto

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a prevenire i rischi che possono verificarsi all'interno della società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi, ovvero sulla mappatura dei processi che individua in modo razionale tutte le attività della società. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Nell'ambito del contesto esterno si è tenuto conto delle peculiari attività svolte dalla società che coinvolgono interessi primari e che determinano un rapporto sistematico con la Pubblica Amministrazione in qualità di clienti ed azionisti. Si è tenuto altresì conto dell'ambiente nel quale la società opera in riferimento a determinate variabili, quali economiche, sociali, territoriali e alla specificità settoriale della società.

Nell'ottica di implementare una gestione integrata con i sistemi certificati di qualità, ambiente e sicurezza, ed evitare nel contempo inutili ridondanze, si è ritenuto opportuno adottare un documento condiviso e coordinato con il Modello Organizzativo ed il Piano Anticorruzione: **(Allegato 1. "ANALISI DEL CONTESTO - PARTI INTERESSATE")**.

Tale documento verrà aggiornato coordinando le varie funzioni aziendali interessate nell'ottica di un sistema di gestione integrato dei processi per l'individuazione dei rischi. Tale attività di monitoraggio, oltre a costituire una misura di prevenzione obbligatoria ex L. 190/12, se costantemente alimentata e ricondotta alla specifica realtà aziendale, evita il rischio di ricondurre ad un mero adempimento di legge l'adozione del Modello Organizzativo e del Piano Anticorruzione e di vanificarne l'utilità.

**(Allegato 1. "ANALISI DEL CONTESTO - PARTI INTERESSATE")**



### 3. Coordinamento Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 231/2001

Le misure introdotte dalla Legge n. 190 del 2012 ai fini della prevenzione della corruzione si applicano anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la normativa di riferimento consente alle società di integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Tali strumenti normativi, pur rispondendo a principi di tutela di interessi fra loro diversi, hanno in comune la finalità di ridurre il rischio di commissione di un illecito in ambito societario ed entrambi individuano quale criterio di imputazione soggettiva la "colpa di organizzazione" ed adottano un sistema di allocazione della responsabilità sulla base di una deficienza organizzativa desumibile dalla mancata adozione di adeguati modelli di prevenzione e protezione.

In quest'ottica SRT S.p.A. ha scelto di integrare il presente **Piano di Prevenzione della Corruzione** al Modello di Organizzazione e Gestione elaborato ai sensi del D.lgs. 231/2001 già precedentemente adottato dalla società.

#### 4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La figura del RPCT è stata istituita dalla L. 190/2012 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione finalizzato a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio e all'individuazione degli interventi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione del Piano sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), nominato dal Consiglio di Amministrazione di SRT S.p.A. ricopre anche la qualifica di Responsabile della Trasparenza (RT).

Considerato che l'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, il nuovo Consiglio ha provveduto alla contestuale nomina dell'OdV. La Delibera n. 1134 del 08/11/2017 dell'ANAC ha definito in modo puntuale l'applicazione degli obblighi ricadenti sulle società a controllo pubblico in merito al contrasto contro la corruzione e alla trasparenza, ritenendo, contrariamente ai precedenti orientamenti, che il ruolo di RPCT fosse incompatibile con quello di membro dell'OdV.

Pertanto, alla luce di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione, in data 13/9/2018, ha proceduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza di natura monocratica, dando tuttavia esplicita indicazione all'OdV stesso ed al RPCT di operare in costante coordinamento.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Piano di Trasparenza ed Integrità (PTPC) sono stati integrati nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 (MOG) già precedentemente adottato da SRT S.p.A a dimostrazione dell'impegno trasversale della società alla lotta contro ogni forma di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge nello specifico le seguenti principali attività:

- 1) predispone il PTPC e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione (art. 1, comma 8) entro il 31 gennaio di ciascun anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
- 2) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 8 e 10);
- 3) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- 4) propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- 5) verifica, di concerto con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- 6) segnala all'organo di indirizzo, all'ANAC o all'ufficio di disciplina, le disfunzioni nell'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 7) riceve e prende in carico le segnalazioni, ponendo in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" (whistleblowing);
- 8) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art.15 del d.lgs. 39/2013);
- 9) redige una relazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione e l'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPC (art. 1, co. 14);
- 10) cura la diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Codice di Comportamento nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione;
- 11) pubblica sul sito internet della Società nell'apposita sezione "Società Trasparente" ed esercita un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- 12) si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il RPC può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

#### **4.1 Responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e relative deroghe**

Le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si sostanziano nelle seguenti:

- qualora, all'interno della società venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato è prevista una responsabilità di natura disciplinare valutata ai sensi del vigente C.C.N.L. dei Servizi Ambientali e amministrativa per l'eventuale danno erariale e di immagine della Società;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PPCT e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, richiamando le controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affare o interessi e alla correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PPCT e degli aggiornamenti annuali e la sua idoneità agli scopi preposti, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità di attuazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

#### **5. Valutazione del rischio.**

La valutazione del rischio è il processo di gestione che si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- identificazione delle aree di rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.



## (Allegato 2. “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”)

### 5.1 Identificazione delle aree di rischio.

L'identificazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPC identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nella società.

Con riferimento all'analisi del contesto interno si rileva la necessità di un coinvolgimento appropriato di tutta la struttura organizzativa soprattutto nella realizzazione della mappatura dei processi nei loro ruoli di interlocutori in possesso delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi stessi.

L'identificazione dei potenziali eventi di corruzione è avvenuta con il coinvolgimento del Dirigente e dei referenti delle sottoelencate Aree della società:

- Direzione Generale (DG);
- Area Acquisti e LL.PP. (CT/RUP);
- Area Contratti e Affari Generali (IUC/AG);
- Area Contabilità e Controllo di Gestione (RUB – RCG);
- Area Personale Comunicazione e Formazione (GUP);
- Area Ambiente e Qualità (RSGAQ);
- Area Sicurezza (CO – ASPP – Resp. HS);
- Area autorizzazione e gestione impianti (RST);
- Area Conferimenti (RUC).

Per “**rischio**” si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale della società, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per “**evento**” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale della società.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

Oltre alle seguenti aree cd. “obbligatorie”:

- A) acquisizione e gestione del personale;
- B) contratti pubblici;
- C) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

ci sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le amministrazioni sono esposte, a prescindere dalla tipologia e dal comparto riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:

- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso.



Queste aree, insieme a quelle sopra indicate, definite “obbligatorie”, sono denominate, nel complesso, “aree generali”.

Oltre alle aree generali, in relazione alle proprie attività, specificità funzionali e di contesto, la società ha individuato la seguente area di rischio specifica:

- I) Rapporti con società a controllo pubblico per la gestione dei rifiuti.
- L) Individuazione e gestione dei progetti finanziati dal PNRR.
- M) Vendita di beni.
- N) Gestione dei flussi di rifiuti per copertura e compattazione.
- O) Gestione dei tributi ambientali regionali.

I processi relativi a ciascuna Area di rischio sono di seguito riportati:

- A) Processi finalizzati all’acquisizione e alla gestione del personale:
  - 1. Reclutamento
  - 2. Progressioni di carriera
  - 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
- B) Processi relativi ai contratti pubblici:
  - 1. Programmazione
  - 2. Progettazione della gara
  - 3. Selezione del contraente
  - 4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
  - 5. Esecuzione del contratto
  - 6. Rendicontazione del contratto
- C) Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
  - 1. Interventi riferiti all’ambito autorizzativo che favoriscano indebitamente terzi quale l’abuso nell’adozione di provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti al fine di agevolare particolari soggetti.
- D) Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
  - 1. Erogazione dei contributi a favore degli istituti scolastici finalizzati al pagamento delle spese di trasporto degli alunni presso gli impianti di SRT o altri siti legati alla corretta gestione dei rifiuti nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione ambientale.
- E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:
  - 1. Acquisizione di risorse, in relazione alla tipologia delle entrate
  - 2. Atti dispositivi della spesa (impegni e liquidazioni)
  - 3. Processi che riguardano la gestione e la valorizzazione del patrimonio sia in uso sia affidato a terzi e di ogni beni di proprietà della società.
- F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:
  - 1. Attività di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni della Società
  - 2. Controlli, verifiche, ispezioni sui rifiuti conferiti
  - 3. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte degli enti preposti alla Società
- G) Incarichi e nomine:
  - 1. Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato
  - 2. Affidamento di incarichi professionali.
- H) Affari legali e contenzioso.
- I) Rapporti con società a controllo pubblico per la gestione dei rifiuti.

- L) Individuazione e gestione dei progetti finanziati dal PNRR.
- M) Vendita di beni:
  - 1. Cessione di carta e cartone End of Waste
  - 2. Cessione di compost.
- N) Gestione dei flussi di rifiuti per copertura e compattazione.
- O) Gestione dei tributi ambientali regionali.

## 5.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, tale analisi consente di individuare misure specifiche di trattamento più efficaci. I fattori abilitanti del rischio corruttivo possono essere molteplici ed è fondamentale il coinvolgimento della struttura organizzativa a supporto del RPTC nell'individuazione dei fattori su cui concentrare l'attenzione per il rafforzamento delle misure di trattamento e per il monitoraggio da parte del RPTC.

I principi guida per l'analisi del livello di esposizione al rischio sono richiamati nel PNA 2019, evidenziando un criterio generale di prudenza secondo il quale è sempre opportuno evitare la sottostima del rischio.

Le indicazioni metodologiche riportate nell'allegato 1 al PNA 2019, alle quali si fa riferimento, prevedono le seguenti azioni per l'analisi dell'esposizione al rischio:

- Scelta dell'approccio valutativo;
- Individuazione dei criteri di valutazione;
- Rilevazione dei dati;
- Formulazione del giudizio sintetico.

I criteri di valutazione individuati sono tradotti operativamente nei seguenti indicatori di rischio:

- a) il livello di interesse esterno;
- b) la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale;
- c) la manifestazione di eventi corruttivi analoghi a quelli esaminati se sono stati oggetto in passato di eventi corruttivi nell'amministrazione;
- d) l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale;
- e) il livello di collaborazione dei responsabili ed il grado di attuazione delle misure di trattamento;
- f) la frequenza media.

Per quanto riguarda la risonanza mediatica di eventuali eventi corruttivi, poiché l'incidenza è sempre da considerare elevata in virtù della natura stessa della società, essa non viene individuata quale indicatore di stima del livello di rischio.

La rilevazione dei dati per la stima del rischio viene effettuata sulla base dei dati statistici per stimare la frequenza degli eventi corruttivi quali dati sui precedenti giudiziari o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società, su eventuali segnalazioni pervenute tramite la procedura di whistleblowing o pervenute dall'esterno per segnalare reclami o malfunzionamenti nei processi organizzativi.

Si è proceduto infine alla misurazione degli eventi rischiosi, attribuendo un giudizio sintetico di tipo qualitativo (alto, medio, basso) fino a pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio oggetto di analisi debitamente motivata sulla base delle evidenze raccolte.

### 5.3 Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire, sulla base degli esiti delle analisi del rischio, le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e definire le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento limitandosi a mantenere attive le misure esistenti.

Per quanto riguarda le priorità di trattamento, si procede con ordine partendo dalle attività che presentano una esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle che presentano un'esposizione più contenuta.

## 6. Trattamento del rischio. Individuazione e Programmazione delle misure.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli stessi; essa si concretizza nell'individuazione e progettazione di misure di prevenzione specifiche e puntuali fissandone le relative scadenze in base alle priorità rilevate ed alle risorse disponibili.

La prima fase del trattamento del rischio consiste nell'identificare le misure di prevenzione in funzione delle criticità rilevate. Esse possono essere individuate sia come generali che come specifiche e sono le seguenti:

- controllo,
- trasparenza,
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,
- regolamentazione,
- semplificazione,
- formazione,
- sensibilizzazione e partecipazione,
- rotazione,
- regolazione,
- organizzazione,
- utilizzo di *ceck list* per diverse tipologie di affidamento,
- segnalazione e protezione,
- gestione del conflitto di interesse,
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari",
- digitalizzazione,
- gestione del *pantouflage*.

Le misure ritenute più rilevanti sono quelle della semplificazione e della sensibilizzazione.

E' infatti efficace semplificare il processo convogliando più documenti, regolamenti e procedure disciplinanti un medesimo ambito, in un unico ed univoco strumento di regolamentazione.

La sensibilizzazione e la promozione dell'etica come formazione, informazione sugli idonei comportamenti da tenere durante la normale attività lavorativa, costituisce una valida misura di contrasto.

La corruzione è spesso causata da un problema culturale, o dall'assenza di regole di comportamento, pertanto, per incidere su tali fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica come formazione, informazione e comunicazione sui doveri e sui comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete. A tal fine è utile far riferimento a situazioni reali sui comportamenti dei dipendenti che possono favorire criticità, come esplicitati e diffusi attraverso ordini di servizio della Direzione.

Le misure sopra individuate, per essere efficaci ed attuabili, devono avere determinati requisiti e devono coinvolgere tutta la struttura organizzativa.

Esse devono essere altresì programmate prendendo in considerazione i seguenti elementi descrittivi:

- fasi e/o modalità di attuazione della misura
- Tempistica di attuazione
- Responsabilità connesse
- Indicatori di monitoraggio.

## 7. Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio ed il riesame sono attività strettamente collegate e costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione ed il complessivo funzionamento del processo stesso.

Il criterio di campionamento delle misure adottato dalla società riguarda principalmente le misure dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio, alle segnalazioni pervenute tramite segnalazioni esterne o interne alla società.

SRT S.p.A, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure ai sensi del d.lgs. 231/2001, stabilisce di fare indagini mirate verso le aree di rischio maggiormente sensibili a fenomeni corruttivi con frequenza trimestrale e in piena sintonia con l'OdV. Parallelamente si prefigge di effettuare un monitoraggio continuo volto ad evidenziare nuovi settori al fine di mappare altre aree di rischio non contemplate nel presente Piano.

Il RPC sarà responsabile di tale attività di indagine e si coordinerà con l'OdV al fine anche di condividere con tale Organismo le risultanze e le strategie che dovessero risultare necessarie alla luce dei rilievi emersi.

In seguito alle attività di monitoraggio sull'idoneità delle misure ed al riesame della funzionalità complessiva del sistema, nel corso dell'anno 2018 è stato ulteriormente implementato il sistema procedurale al fine di consentire un corretto e puntuale monitoraggio dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione, sono stati, al riguardo, introdotti i regolamenti disciplinanti: "I flussi informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza" – modificato ed integrato dall'OdV ed approvato, in ultimo, con delibera del Consiglio in data 28/02/2022.

## 8. Misure di prevenzione obbligatorie ex Legge 190/2012.

### 8.1. Codice Etico, Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare

Il Codice Etico rappresenta uno strumento essenziale del PTPC poiché le norme in esso contenute disciplinano il corretto comportamento. SRT S.p.A si è dotata da diversi anni di un Codice Etico, ovvero la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale. Alla luce dell'implementazione e dell'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e dei principi contenuti nel presente Piano, la società ha aggiornato integralmente il Codice Etico al fine di renderlo coerente e conforme con le norme volte a prevenire i comportamenti che possono provocare fenomeni di corruzione ex Legge 190/2012. E' stato analogamente approvato l'aggiornamento del Sistema disciplinare ex D.lgs. 231/01.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l'ANAC ha approvato le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" individuando tra i soggetti tenuti all'adozione e all'applicazione del Codice anche le società in controllo pubblico ed enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, c. 2, del D.Lgs. 33/2013 (individuate dalla Delibera 1134/2017 dell'Autorità e nel PNA 2019), che, pur non essendo propriamente obbligate all'adozione di un codice di comportamento, devono comunque dedicare un'apposita sezione del MOG o del PTPCT ai doveri di comportamento.

I soggetti che sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nei codici di comportamento, possono così essere sintetizzati:

- dipendenti pubblici con contratto di lavoro di diritto privato, compresi i dirigenti, i titolari di incarichi dirigenziali anche temporanei, titolari di incarichi amministrativi di vertice comunque denominati, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
- dipendenti in regime di diritto pubblico, cui si applicano le disposizioni contenute nei codici di comportamento delle diverse amministrazioni di appartenenza;
- collaboratori e consulenti delle amministrazioni pubbliche, ai quali è, però, opportuno dedicare una sezione apposita del codice, in modo da facilitare l'esclusione da alcuni doveri e, al contempo, la previsione di doveri ulteriori, legati al tipo di prestazione;
- titolari di organi di indirizzo amministrativo, per i quali si consiglia di estendere gli obblighi di condotta previsti nel codice nazionale oppure adottare dei codici etici dedicati;
- commissari ed esperti nominati dal Prefetto.

Poiché l'adozione del Codice di Comportamento da parte delle Amministrazioni rappresenta una delle principali misure obbligatorie e trasversali previste dalla Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, lo stesso è stato introdotto ad integrazione del Piano Triennale 2021/2023 che, a differenza del Codice Etico, quale enunciazione dei principi etici e valoriali, è l'espressione dei principi del DPR 62/2013 ed assume valenza disciplinare e giuridica sui doveri di comportamento individuati in relazione alle misure di prevenzione ai sensi della Legge 190/2012.

L'art. 1, co. 44, della L. 190/2012 ha sostituito l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001: "Codice di comportamento", prevedendo, da un lato, un codice di comportamento generale nazionale valido per tutte le amministrazioni pubbliche e, dall'altro, un codice di comportamento specifico per ciascuna amministrazione, obbligatorio, che integra il predetto codice generale con ulteriori doveri individuati in rapporto ai caratteri, alle funzioni, alla tipologia di azioni e al contesto in cui l'azienda si trova ad operare, attribuendo uno specifico rilievo disciplinare alla violazione dei doveri in esso contenuti.

SRT S.p.A si impegna inoltre a dare opportuna diffusione del Codice Etico e del Codice di Comportamento.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano è l'adozione di un adeguato Sistema sanzionatorio atto a rilevare la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, al fine di prevenire i fenomeni di corruzione ex Legge 190/2012. Tale sistema si rivolge a tutto il personale, agli amministratori, ai collaboratori esterni e a tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la società.

Il Sistema Disciplinare è stato approvato dal Consiglio di Amministratore in data 7 ottobre 2016 e modificato, in ultimo, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di: *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

## 8.2. Trasparenza

Le misure di trasparenza applicate si sostanziano nella tracciabilità informatica degli atti, nell'aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento).

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 SRT S.p.A ha efficacemente predisposto il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità". Il Consiglio di Amministrazione della società ha inoltre nominato il Responsabile della Trasparenza che, secondo prassi consolidata, coincide con il Responsabile della prevenzione della Corruzione (RPC) e resta in carica fino ad esplicita revoca.

### 8.3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto di interessi.

SRT S.p.A. si è adeguata ai dettami in materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 integrati da quelli previsti dalla disciplina speciale del decreto legislativo 23/12/2022 n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (TUSPL).

Ai sensi dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC.

L’Autorità con le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3/8/2016, ha precisato che spetta al RPCT avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente.

All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

Il RPC, anche su indicazione dell’OdV, verifica con regolarità la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti:

- dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato”* - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;
- dall’art. 6, comma 4 del TUSPL 23/12/2022 non potranno essere affidati *“incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni”*.

Lo stesso divieto vige per: coloro che ricoprono i medesimi ruoli in ogni altro organismo che svolga funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio; i *“consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio”*. Le cause ostative descritte cessano decorso un anno dalla conclusione degli incarichi.

La verifica delle dichiarazioni viene effettuata dal RPC sulla base degli incarichi risultanti dal C.V. e dei fatti notori acquisiti.

Nel Piano sono previste misure volte a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi quali la formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici, di commissioni di concorso, di assegnazione di incarichi dirigenziali.

Tutte le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità, rese all’atto del conferimento dell’incarico, sono pubblicate sul sito istituzionale della società ed aggiornate annualmente.

Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2003, l’art. 16 del Codice dei Contratti disciplina l’ipotesi di conflitto di interessi nell’ambito di una procedura di gara e si applica a tutti i soggetti coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione di un contratto pubblico o che possano influenzare in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione aziendale.

Nell’area di rischio inerente *“Contratti pubblici”*, vengono individuate ed attuate le relative misure di prevenzione.

La gestione del conflitto di interessi attiene a diversi processi che vengono individuati all'interno del PTPC con la previsione di specifiche attività.

La società ha predisposto uno specifico modello contenente lo **schema di dichiarazione** per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse da rendersi da parte dell'interessato prima dell'assunzione dell'incarico e da inoltrare al proprio superiore gerarchico ed al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni e darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e di esecuzione degli appalti, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, tutto il personale aziendale ha sottoscritto un impegno a comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la sussistenza di potenziali conflitti di interesse o di cause di incompatibilità che dovessero insorgere nei confronti di possibili eventuali fornitori di SRT S.p.A., anche se non strettamente connessi alle proprie attività in ambito aziendale.

#### 8.4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri, ai sensi di quanto previsto dagli artt. n. 1, 20 e 21 del D.Lgs. 39/2013 sull'incompatibilità e l'inconferibilità.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con la società nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Al fine di ottemperare a tale disposizione, introdotta con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 Ottobre 2022 ha approvato l'aggiornamento del "Regolamento per il reclutamento e le progressioni di carriera del personale" che, all'art. 9 del TITOLO I, disciplina l'"Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici", assicurando che:

- nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### 8.5. Formazione

La Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti il rischio corruttivo, costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione.

SRT S.p.A. prevede di organizzare annualmente idonea formazione in materia di prevenzione della corruzione e con riferimento al Modello di Organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001 ed ai suoi allegati (Codice Etico, Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare ex D.Lgs. 231/2001) includendo nel percorso formativo la discussione di casi concreti e pertinenti alla realtà aziendale anche in riferimento agli ordini di servizio emessi



dalla Direzione ed integrati nel Codice di Comportamento. SRT S.p.A ha scelto di erogare tale formazione/informazione con personale interno al fine di rafforzare i rapporti interni tra il personale e aumentare la consapevolezza e la sensibilità nei confronti delle norme in oggetto.

La formazione viene erogata secondo due livelli. Una formazione di livello generale rivolta agli operatori, mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità, del codice etico, del Codice di Comportamento e del sistema disciplinare e una formazione specifica rivolta ai responsabili aziendali addetti alle aree di rischio, mirata a valorizzare i programmi e gli strumenti per la prevenzione in relazione alle funzioni svolte.

Analogamente vengono organizzati momenti informativi anche in occasione delle riunioni con i vertici societari. Il monitoraggio della formazione viene realizzato attraverso la compilazione di questionari o test di apprendimento per rilevarne l'adeguatezza e l'efficacia.

## 8.6. La disciplina del whistleblowing

### Il nuovo decreto

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63, il d.lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il Decreto predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ad oggi, esistono ovviamente delle procedure legislative volte ad agevolare la pratica. Tali normative, tuttavia, sono state più volte tacciate di attribuire ai segnalanti (o whistleblower) una protezione inadeguata. Il nuovo decreto si rivela dunque un importante punto di svolta rispetto a quanto sino ad oggi previsto dalla normativa di settore. Esso prevede l'implemento delle pratiche già esistenti, l'introduzione di nuove discipline e tutele per i whistleblower.

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

- Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- Migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

A fronte della natura della Società, le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

### La tutela del whistleblowing prima del nuovo decreto

Antecedentemente all'approvazione del d.lgs. 24/2023, nel settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era garantita dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. Quest'ultimo disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente qualora segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese. Per quanto concerne il settore privato, invece, la disciplina veniva dettata dalla Legge 179/2017. Tale provvedimento richiedeva alle società del settore privato con modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti

ai sensi della normativa. Allo stesso tempo, le imprese avevano l'onere di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.

Il D. d.lgs. 24/2023 ha abrogato tali disposizioni e imposto una rilettura della disciplina. Il nuovo documento, riconosce infatti alla segnalazione un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più strutturata.

Il decreto aggiorna così la legislazione italiana, armonizzandola con quelle che sono le norme del Parlamento europeo e del Consiglio circa la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali.

Con il d.lgs. 24/2023 aumentano infatti le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal decreto si estende infatti anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell'Unione Europea.

Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. In continuità con il passato, vengono annoverate anche "le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione". Rimangono, invece, escluse dal decreto le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

### **Le specifiche del d.lgs. 24/2023**

Il d.lgs. 24/2023 amplia l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori. Il Decreto differenzia inoltre gli enti destinatari della nuova disciplina in "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato".

Nelle realtà aziendali in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno.

Negli Enti con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea. L'ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al d.lgs. 24/2023.

Rispetto alla norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC.

### **Le segnalazioni interne**

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna sia enti pubblici sia di privati vengono loro richieste massima tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata. Il decreto affida, poi, la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione. Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:

- L'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
- il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

SRT S.p.A., è dotata di idoneo canale di segnalazione interna tramite l'accesso alla piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale web ([srtspa.segnalazioni.net](https://srtspa.segnalazioni.net)), che utilizza strumenti di crittografia e, oltre ad adempiere agli obblighi normativi, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione, in ottemperanza al D.lgs 24/2023 e al GDPR.

Pur non escludendo modalità di comunicazione diretta (comunicazione in presenza, con immediata verbalizzazione della dichiarazione, ovvero comunicazioni scritte), la Società dispone e predilige l'utilizzo della piattaforma informatica, la quale prevede altresì la possibilità di effettuare segnalazioni vocali con le modalità operative di utilizzo specificate al punto 7. della policy whistleblowing.

Ai sensi del D.lgs 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La normativa definisce anche la modalità con cui questi canali di informazione dovranno essere segnalati. E' stata a tal fine aggiornata al nuovo decreto, l'apposita policy per la segnalazione di condotte illecite e la gestione delle segnalazioni (whistleblowing), già parte integrante della Parte Generale del M.O.G. 231/01; tale documento, oggetto di formazione al personale dipendente, è reperibile sia nelle bacheche aziendali che nell'apposita sezione del sito internet della società.

SRT si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti gli operatori facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro. SRT non potrà tollerare molestie a un dipendente da parte di nessuno.

### **Le segnalazioni esterne tramite il canale ANAC**

L'accesso al canale esterno dell'ANAC è consentito nelle seguenti ipotesi:

- Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento.

Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

### **La diffusione pubblica**

La normativa prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti. Il segnalante può dunque utilizzare la stampa e mezzi elettronici, o comunque di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L'utilizzo di tali strumenti risulta valido - e sotto la protezione del nuovo decreto - se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dallo stesso in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **La tutela del segnalante**

La disciplina introdotta dal d.lgs. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici la tutela prevista è ampia: questi, infatti, possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti. Quanto ai soggetti del settore privato, invece, la normativa applica una distinzione interna alla categoria.

- I dipendenti di enti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di oltre 50 lavoratori e lavoratori di enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 potranno segnalare soltanto le violazioni del diritto dell'Unione Europea, ovviamente attraverso i canali di segnalazione previsti dal decreto.
- Gli impiegati presso aziende con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare sia le violazioni contemplate dalla nuova normativa, sia quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea, sempre attraverso i canali previsti dal decreto.

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti e si sostanzia nei seguenti punti essenziali:

- La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti...;
- Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
- La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
- Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

La tutela del segnalante si applica altresì nei casi di segnalazione o denuncia o divulgazione pubblica anonima se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione o denuncia, come previsto dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 24/2023.

Con queste misure protettive l'UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all'interno dell'azienda.

Il D.lgs. 24/2023 enuncia poi che l'identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta. Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Sempre in tema, il D.lgs. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un'ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un'inversione dell'onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Vincolo ben più gravoso di quello originariamente prescritto dalla direttiva. Infatti, mentre l'art. 21 della normativa comunitaria impone all'autore delle ritorsioni di dimostrare che la condotta sia imputabile a "motivi debitamente giustificati", l'art. 17 del decreto richiede, invece, che si provi l'estraneità della condotta rispetto alla segnalazione oggetto della controversia.

Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

È stata, infine, prevista l'istituzione da parte dell'ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno per i whistleblower. Tali misure, individuate dall'art. 18 del D.lgs. 24/2023, consistono nell'assistenza e nella consulenza a titolo gratuito "sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato".

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **Le sanzioni previste**

Oltre ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto. In particolare, l'ANAC può infliggere al responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora:

- Siano state commesse delle ritorsioni, o qualora si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata o che l'obbligo di riservatezza sia stato violato;
- Non siano stati istituiti canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l'adozione delle procedure non sia conforme alle disposizioni del decreto.

Viene previsto anche uno specifico regime di responsabilità per il segnalante nell'eventualità in cui abbia formulato segnalazioni diffamatorie o calunniose, commesse con dolo o colpa grave. L'adempimento, già obbligatorio per alcune tipologie di enti, a partire dal 15 Luglio 2023, sarà altresì obbligatorio per le imprese con almeno 250 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell'anno precedente e dal 17 Dicembre 2023, invece, verranno incluse anche le imprese con almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell'anno precedente. Risulta dunque necessaria l'attivazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per permettere a chi opera con le aziende (ma anche ad azionisti, consulenti o membri del CDA) di poter comunicare condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale (riciclaggio, corruzione, etc.). In caso di mancato adeguamento, si potrà infatti incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Infine, In seguito all'emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di: *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, sono stati conseguentemente aggiornati il Codice Etico, il Codice di Comportamento ed il Sistema Disciplinare ex D.Lgs. 231/2001.

### 8.7. Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa.

SRT S.p.A. è una società che presenta un organico inferiore a cinquanta dipendenti, la sua struttura organizzativa risulta quindi snella e secondo un organigramma definito risulta impossibile considerata l'assenza di adeguate professionalità da alternare nei vari servizi. Inoltre la rotazione si pone in conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale in taluni ambiti e settori di attività.

Tuttavia S.R.T. S.p.A nel voler mettere in atto ogni possibile misura al fine di prevenire fenomeni che possano portare a reati corruttivi e, soprattutto, stante la mission della società che la vede fortemente impegnata in campo ambientale, prevede l'attuazione di misure alternative tramite la progressiva introduzione della "segregazione delle funzioni", con le seguenti modalità:

- stabilire modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio "segregazione delle funzioni";
  - prevedere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree più a rischio e per le istruttorie più delicate;
  - articolazione dei compiti e delle responsabilità per evitare l'attribuzione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto per non esporre la società a rischi di errori o comportamenti scorretti.
- A tale riguardo nelle aree a rischio, le fasi procedurali verranno affidate a più persone e la responsabilità del procedimento sarà assegnata al responsabile dell'area. Il dirigente adotterà il provvedimento finale.

### 8.8. Rotazione straordinaria

Nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente per i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale l'Amministrazione è obbligata ad adottare il provvedimento di rotazione straordinaria.

In simili casi l'elemento di particolare rilevanza da considerare è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. Il provvedimento può anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La sussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la p.a. non rileva solo in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ma, altresì, al momento della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, così come di commissioni per la scelta del contraente e all'atto dell'assegnazione di funzioni direttive di uffici operanti nelle c.d. aree a rischio a funzionari o ad altri collaboratori. Ciò, fatta salva la successiva pronuncia di assoluzione per lo stesso reato.

Peraltro, il PNA fa presente che "l'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte a impedire (...) la permanenza delle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti", in tal senso procedendo alla disamina delle diverse disposizioni normative in materia (in particolare, legge n. 97 del 2001, nuovo art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 – che, tuttavia, "si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001" – e d.lgs. n. 39 del 2013).

Al riguardo, mentre per quel che concerne le statuizioni della legge n. 97 del 2001 il Codice di Comportamento già prevede disposizioni in linea con le statuizioni stesse, in sede di predisposizione delle misure di attuazione del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità di incarichi, saranno previste misure specifiche utili a prevenire il rischio di attribuzione dei compiti sopra specificati a soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa condanna penale, tenuto conto, altresì, di quanto precisato dall'ANAC nella delibera n. 833/2016 in materia di verifica preventiva sulla insussistenza di cause di inconferibilità.

## 8.9. Patti di Integrità

Tra gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione figurano anche i cc.dd. Patti di integrità (o protocolli di legalità). Tale misura è prevista dalla legge 190/2012 che, all'art. 1, comma 17, dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

La Società non ha attualmente adottato il Patto di integrità, si applicano, in deroga, in Codice Etico ed il Codice di Comportamento.

## 8.10. Nomina del RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) ha, pertanto, il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica ed all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'AUSA.

L'individuazione del RASA è intesa dal PNA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e pertanto, in applicazione dei Comunicati del Presidente del 16 maggio 2013, del 28 ottobre 2013, e quello del 20 dicembre 2017, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, vede il suo nominativo inserito nel PTPCT.

SRT S.P.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2022, ha nominato l'Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale della Società, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).



# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2024-2026

## 1. Il quadro normativo

La trasparenza è un obiettivo e uno strumento trasversale affermatosi progressivamente negli ultimi anni e codificato nel Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

La normativa definisce la trasparenza come l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

SRT S.p.A. sostiene e condivide tali principi, coerenti anche con quanto affermato nel proprio Codice Etico, adeguato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e alle leggi vigenti.

Alla luce del quadro normativo, si evidenzia come la trasparenza costituisca misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Rilevanti innovazioni sono state apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di modifica del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. Tra le modifiche più significative è prevista l'integrazione totale del Programma Triennale della Trasparenza nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, con la previsione di una Sezione della trasparenza all'interno del PTPC. E' inoltre prevista l'unificazione nello stesso soggetto delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT, modifiche, integrazioni e in alcuni casi, abrogazione degli obblighi di pubblicazione già previsti nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il presente documento costituisce il “Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità” adottato per la prima volta da SRT spa (di seguito anche Società) per il triennio 2015 – 2017 ai sensi dell'art 1, comma 34 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'art. 11 del D.lgs. 33/2013 e della circolare n. 1/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante indicazioni in merito all’*“ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare , gli enti economici e le Società controllate e partecipate”*.

Secondo prassi consolidata SRT spa ha scelto di considerare il presente “Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità” come parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione elaborato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tale scelta è avallata a livello normativo anche da quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ove, al paragrafo 3.1.1 *“I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231/2001”* si dispone che “per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Legge 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012.

## 2. Gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente

La Pubblica Amministrazione è negli ultimi anni sempre più orientata a un processo di **digitalizzazione** e di **pubblicità** dei propri documenti e delle proprie informazioni: il fine di questa evoluzione in senso *“informatizzato”* è quello di poter meglio controllare l'azione e gli obiettivi amministrativi e l'utilizzo delle risorse pubbliche. Questa trasformazione in senso *“digitale”* è inquadrata all'interno di un concetto chiave estremamente importante, vale a dire quello di *“Trasparenza”*.

La delibera ANAC n. 7/2023 non solo rafforza le norme antiriciclaggio che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, ma dispone anche il rinnovamento della prevenzione della corruzione e la trasparenza in materia di contratti pubblici.

A introdurre le nuove disposizioni è l' **Allegato 9 al PNA** (*Piano Nazionale Anticorruzione*) **2022**, che si applicano fino al 31 dicembre 2023.

L' Autorità, con questo documento ha imposto l'adeguamento immediato degli obblighi concernenti la sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*" della sezione Società Trasparente del portale istituzionale.

Già a partire dal 2023 questa parte relativa alla Trasparenza è stata implementata dalle seguenti voci:

- *Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare*
- *Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture*
- *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*
- *Avvisi di pre-informazione*
- *Delibere a contrarre*
- *Avvisi e bandi*
- *Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*
- *Commissione giudicatrice*
- *Avvisi relativi all'esito della procedura*
- *Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto*
- *Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando*
- *Verballi delle commissioni di gara*
- *Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*
- *Contratti*
- *Collegi consultivi tecnici*
- *Fase esecutiva*
- *Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*
- *Concessioni e partenariato pubblico privato*
- *Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile*
- *Affidamenti in house*
- *Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni*
- *Progetti di investimento pubblico.*

Sono state altresì riviste le modalità di pubblicazione, che non avvengono in ordine temporale di emanazione degli atti ma ordinate per tipologia di appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento. La società si è adeguata agli obblighi di pubblicazione introdotti dall'Allegato 9 al PNA 2022 grazie alla dotazione della piattaforma e-procurement per la gestione telematica della gare, strettamente collegata alla sezione trasparenza.

Con l'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici, che ha acquisito piena efficacia dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte importanti novità relative alla trasparenza e agli obblighi di pubblicazione di dati, atti e informazioni, come indicato nella delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 601, che aggiorna e integra la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264, la quale individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

Innovativo è poi il principio dell'unicità dell'invio, per cui nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici, nell'ambito del settore degli appalti, i dati e le informazioni dovranno essere forniti una sola volta. Essi, se già in possesso di un'amministrazione, devono essere resi disponibili agli altri enti d'ufficio, mediante accesso alla banca dati dell'ente custode del dato o dell'informazione. Tale principio presuppone la piena interoperabilità tra i vari sistemi informatici, che renda effettivamente accessibili le banche dati gestite dalle diverse amministrazioni coinvolte.

Il nuovo Codice ha anche introdotto importanti semplificazioni sia per la pubblicità legale degli atti concernenti i contratti pubblici che per gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza in applicazione del principio dell'unicità dell'invio.

La trasmissione delle informazioni alla BDNCP assolve agli obblighi esistenti e fa decorrere gli effetti giuridici della pubblicazione.

L'art. 28 del Codice stabilisce infatti che "le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, (...), sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali" di *e-procurement* certificate di cui ciascuna stazione appaltante dovrà obbligatoriamente fare uso.

Le stazioni appaltanti adempiono quindi ai loro obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa vigente mediante l'unico invio alla BDNCP dell'ANAC tramite la piattaforma in uso. Lo stesso art. 28 precisa infatti che "per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto".

All'esito dell'invio dei dati, ciascuna stazione appaltante potrà procedere alla pubblicazione di un collegamento ipertestuale con la Banca dati ANAC nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale. La norma chiarisce che in detta sezione devono essere pubblicati: la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Opportunamente, il comma 3 dell'art. 28 riepiloga i dati da trasmettere ad ANAC per popolare la Banca dati, per cui sussiste l'obbligo di pubblicazione. Tali dati sono quelli già individuati dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, il quale, tuttavia, viene meno in ragione della trasposizione nell'art. 28 degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici.

I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024: Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

La piattaforma *e-procurement* della Società è stata aggiornata, in conformità agli artt. 21-28 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire la piena interoperabilità con i sistemi nazionali ANAC per consentire la corretta gestione di ogni procedura secondo le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza alle Regole Tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) che costituiscono il quadro normativo per il funzionamento delle Piattaforme di approvvigionamento digitale.

### 3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

#### Obiettivi strategici in materia di trasparenza

SRT S.p.A. persegue i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

1. Garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
2. Assicurare che la trasparenza venga intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito internet della Società, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
3. Garantire l'idonea e continua pubblicità e informazione circa gli avvisi, i servizi e le forniture mediante la pubblicazione dei documenti di riferimento sul sito internet della Società al fine di garantire una adeguata partecipazione e concorrenzialità di mercato;
4. Adottare i principi della trasparenza come presupposti cardine alla base di un sistema di gestione dei propri impianti di trattamento dei rifiuti che garantisca la prevenzione dell'inquinamento e il conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali atti a realizzare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

#### Responsabile della Trasparenza e indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità che coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto dei Responsabili sotto elencati per l'acquisizione dei documenti, delle informazioni e dei dati, tramite l'attivazione di adeguati flussi informativi, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2006:

1. Direzione Generale **(DG)**;
2. Ufficio acquisti e LL.PP. **(CT/RUP)**;
3. Ufficio Contratti e Affari generali **(IUC/AG)**;
4. Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione **(RUB - RCG)**;
5. Ufficio Personale Comunicazione e Formazione **(GUP)**;
6. Ufficio Gestione Ambiente - Qualità **(RSGAQ)**;
7. Ufficio Gestione Servizio di Prevenzione e Protezione **(CO - VRGIT – ASPP – Resp. HS)**;
8. Ufficio Tecnico autorizzazione e gestione impianti e Conferimenti **(RST – RUC)**.

#### Modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi (c.d. stakeholder) e i risultati di tale coinvolgimento

SRT spa coinvolge i propri soci e utenti attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio promuovendo campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.

La Società si impegna ad inserire il tema della trasparenza all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

La natura stessa di SRT spa in qualità di società “*in house*” impone, per sua propria natura giuridica, un livello di coinvolgimento e di conoscenza da parte degli enti soci (e quindi dei cittadini) superiore a quello delle altre società partecipate. Anche a tale scopo, lo Statuto di SRT ha istituito la “Commissione Strategica e di Controllo”, composta da 3 a 9 membri, tutti nominati dall’Assemblea dei Soci.

#### Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il presente “Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2023 – 2025” di SRT S.p.A. è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società. Il presente documento sarà aggiornato, contestualmente al Piano di Prevenzione della Corruzione, al fine di renderlo allineato al contesto organizzativo interno e alla normativa vigente.

## 4. Trasparenza e tutela dei dati personali

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto praticamente invariato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge e di regolamento. Fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, le pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui propri siti web dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività di pubblicazione deve sempre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento 2016/679.

L’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 33/2013, dispone che “*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”.

Come è noto il GDPR ha introdotto, tra l’altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD). L’art. 37, paragrafo 1, lett a), del Regolamento (UE) 2016/679 prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» ovvero il responsabile della sicurezza dei dati.

Il RPD è quindi un soggetto specifico, specializzato, esperto in materia, che si deve occupare esclusivamente della protezione dei dati personali ed assolve i suoi compiti in base ad un contratto di servizi a tal fine stipulato.

Ai sensi dell’art. 25 del GDPR, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (*privacy by default*) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento»; inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione [...]».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

In ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, SRT con Provvedimento Dirigenziale n. 220 del 6/12/2022, ha designato, a far data dal 1° gennaio 2023, Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Dott. Alberto Stefani di Valenza.

Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti all’indirizzo: [a.stefani@aziendedigitali.com](mailto:a.stefani@aziendedigitali.com).

## 5. Iniziative di comunicazione della trasparenza

### Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito internet della Società [www.srtspa.it](http://www.srtspa.it) nella sezione "Società Trasparente".

La Società si è resa disponibile ad organizzare visite guidate ai propri impianti di trattamento dei rifiuti rivolte a tutti i cittadini, accessibili tramite apposita modulistica pubblicata sul sito aziendale. Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione ambientale, SRT effettua già visite guidate rivolte alle scuole.

## 6. Processo di attuazione del programma

### Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

SRT spa, consapevole del valore e dell'importanza di garantire la trasparenza in tutti i suoi processi operativi e decisionali, intende assicurare la regolarità dei flussi informativi, compresa l'individuazione puntuale delle informazioni da fornire e la loro cadenza di aggiornamento.

In particolare, è stato introdotto un regolamento disciplinante: "I flussi informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza" al fine di consentire un corretto e puntuale monitoraggio dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione.

La Società mette quindi in atto le seguenti misure:

- Individuare i flussi informativi dai soggetti detentori delle informazioni al Responsabile della Trasparenza ed all'incaricato della pubblicazione del dato.
- Organizzare una attività di verifica periodica e puntuale da parte del Responsabile della Trasparenza.
- Pianificare e rendere operativa l'attività di vigilanza da parte dell'ODV nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

A raggiungimento degli obiettivi sopra citati, SRT spa, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, si struttura per la pubblicazione dei dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. obiettivi di efficacia ed efficienza.

Al Responsabile della Trasparenza spetta il compito finale di confermare, di volta in volta, la pubblicazione dei documenti al fine di evitare inutili ridondanze e di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza.

### Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale.

Il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal Programma per le pubblicazioni, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative e del presente Programma.

### Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente"

La Società intende adottare uno o più strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet, allo scopo di elaborare un costante ed aggiornato monitoraggio dei contenuti acquisiti dagli utenti interessati.

### Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico e accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società.

L'istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella sezione della home page denominata "Società Trasparente" del sito istituzionale non risultino presenti quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, sono obbligatoriamente da pubblicare.

L'accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che la società abbia ommesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo. E' opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce l'accesso amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.; non può essere, infatti, esercitato con riferimento a tutte le informazioni accessibili, ma solo ai dati e le informazioni che la Società abbia ommesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Per assicurare l'efficacia e favorire l'accesso civico, SRT spa ha attivato le seguenti azioni e procedure:

- Creazione della sottosezione "Accesso Civico" nell'area "Società Trasparente" del sito internet della Società.
- Messa a disposizione di apposito modulo da utilizzare per la richiesta che andrà indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
- Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico controllando e assicurando la regolare attuazione.
- In caso di esito positivo la Società pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale; informa il richiedente circa l'avvenuta pubblicazione e comunica il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c. 9 bis L. 241/1990.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2017 è stato approvato il "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato", elaborato alla luce degli orientamenti applicativi e linee guida emanate dall'ANAC sulle indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. Tale regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia ommesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l'accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.



## 7. “Dati ulteriori”

Nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti-Dati ulteriori” sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non ricorre l’obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall’Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

La Società, per il tramite del Responsabile della trasparenza e/o su indicazione dell’OdV, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, valuterà ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

L’allegato elenco degli obblighi di pubblicazione e la Sezione Società Trasparente del sito istituzionale di SRT sono aggiornati e adeguati alle modifiche della normativa sulla trasparenza e alle specifiche previsioni contenute nelle deliberazioni ANAC.